



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 18/11/2013

OGGETTO: Deliberazione di G.C., n. 825 del 14 novembre 2013, avente ad oggetto "Integrazione alla Deliberazione di G.C., n. 49 del 01/02/2013, recante la dotazione organica dell'ente. Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013-2015 e attuazione adempimenti successivi".

L'anno duemilatredici, il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 11:30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio LUCIANO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

- vista la Deliberazione di G.C., n. 58 del 30.11.2012, con la quale il Comune di Napoli ha formalizzato l'adesione alla procedura di riequilibrio-economico finanziario pluriennale, di cui al D.L. n. 174/2012, a seguito di proposta da parte della Giunta comunale con Deliberazione, n. 846 del 23.11.2012;

- vista la Deliberazione del C.C., n. 3 del 28.01.2013, con la quale è stato approvato il Piano di riequilibrio economico – finanziario pluriennale, redatto ai sensi degli artt. 243 bis, 243 ter e 243 quater del D.Lgs. n. 267/2000, a sua volta proposto dalla Giunta comunale con Deliberazione, n. 35 del 25.01.2013, successivamente aggiornato con Deliberazione di C.C., n. 33 del 15.07.2013 e, a tutt'oggi, in corso di approvazione da parte della Commissione ministeriale competente;

rilevato

- che, in conseguenza della adesione alla suddetta procedura e per tutta la durata del Piano (dieci anni), l'Ente è tenuto;

a) alla rideterminazione della propria pianta organica, la quale deve essere



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

comunque approvata dalla Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali e che non può essere variata in aumento per tutta la durata del Piano (combinato disposto dall'art. 243 bis, comma 8, lettera g) e dell'art. 259, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000);

b) è soggetto al controllo sulla dotazione organica e sulle assunzioni di personale (art. 243 bis, comma 8, lettera d) D.Lgs. n.267/2000;

- vista la Deliberazione di G.C. n. 49 dell'1/02/2013 con la quale l'Ente in adesione al Piano di riequilibrio economico-finanziario pluriennale previsto dal D.L., n. 174/2012, e per gli effetti dell'art. 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, ha rideterminato la propria dotazione organica che è stata successivamente sottoposta all'esame appunto della Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali;

- rilevato altresì che la suddetta Commissione ministeriale per la stabilità degli enti locali ha richiesto, ad integrazione della documentazione già trasmessa, di specificare i contingenti dei posti in dotazione organica per profilo professionale, a seguito della quale richiesta l'Amministrazione, con nota PG/2013/192680 del 08/03/2013, ha inviato i prospetti così come richiesti, ricevendone la relativa approvazione;

- riscontrato che i dirigenti dell'ente, su richiesta inoltrata dal Servizio Autonomo del Personale, hanno effettuato un'analisi funzionale delle proprie strutture, da cui è emerso che non vi sono eccedenze di personale nelle varie categorie e profili presi in esame ma che, al contrario, è emersa l'esigenza di incrementare l'organico a disposizione, puntando soprattutto sui profili professionali appartenenti alle categorie C, D1 e D3 di cui alle allegate tabelle;

- preso atto che l'Amministrazione ha rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2012, come da certificazione emessa dal Ragioniere generale dell'Ente, prot. n. PG/2013/99329 del 05/02/2013;

- constatato che, l'Amministrazione ha un coefficiente pari al 49,11%, rapporto tra il totale delle spese del personale e il totale delle spese correnti per l'anno 2012, così come poi riproporzionato ai sensi della Deliberazione n. 14/2011, della Sezione Autonomie Corte dei Conti adunanza del 30/11/2011 - Roma, e come attestato dal Ragioniere generale con nota, prot. PG/2013/534568;

- vista e letta l'importante norma di riferimento, di cui all'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, la quale stabilisce che gli enti "... possono procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50%;...”;

- considerato ancora altro dato importantissimo che è quello che, nell'anno 2012 si sono avute cessazioni di personale a tempo indeterminato per complessive unità di n. 711, da cui sono escluse:

a) n. 19 unità di personale appartenente alle categorie protette, di cui alla Legge n. 68/1999;

b) n. 16 unità cessate per mobilità verso altri enti soggetti a regime di limitazione delle assunzioni e, dunque, dal punto di vista finanziario ininfluenti;

c) n. 5 unità cessate con diritto alla conservazione del posto per un anno e per le quali un anno non è ancora trascorso;

- calcolato che il risparmio realizzato e rapportato ad anno per i suddetti pensionamenti, producono sulla spesa del personale l'ammontare in € 7.791.792,32, pari alla quota del 40% e che l'Amministrazione è autorizzata a reinvestire in turn over (quota comprensiva di oneri sociali riflessi ed IRAP);

- presa in considerazione ancora l'importante deliberazione di G.C., n. 1826 del 12/11/2010, con la quale è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2010/2013, e con successiva deliberazione, n. 2014 del 9/10/2010, sono stati dettati appositi indirizzi in materia di stabilizzazione del personale L.S.U. presso il Comune di Napoli, riguardante l'assunzione a tempo determinato per un triennio di n. 60 lavoratori, usufruendo anche di un contributo erogato, per ciascun lavoratore, dalla Regione Campania, e che l'Ente si è già impegnato a stipulare con gli stessi lavoratori, al termine del triennio che avrebbe scadenza al 30/12/2013 e compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato al fine di chiudere e definire il procedimento aperto dall'allora vigente legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24/12/2007);

considerato

- che, a tutt'oggi, sono ancora vigenti le graduatorie, approvate a seguito del concorso bandito dal Formez nell'anno 2010 (G.U. n. 9 IV Serie speciale concorsi del 02/02/2010) e che dunque l'Amministrazione intende procedere alla copertura dei posti resosi vacanti mediante lo scorrimento degli idonei nella suddetta graduatoria per ciascuna classe di concorso, e dopo aver ampiamente motivato la scelta appena citata sia sotto l'aspetto dell'efficienza e sia sotto l'aspetto dell'economicità dell'azione amministrativa;

- verificato inoltre che il concorso che qui si considera, prevedeva l'assunzione a tempo indeterminato full time, ad eccezione dei primi sei mesi di servizio i cui